

ACCORDO ATLETI A1 - A1F

In ossequio ai principi sportivi, etici, morali e civili che informano la Federazione Italiana bocce e l'Atleta

(cognome e nome)

con il presente atto concludono il seguente Accordo:

premesse che:

- La FIB disciplina e coordina l'organizzazione delle attività, a qualunque livello, delle 3 specialità (raffa volo e petanque) attraverso gli organi territoriali (Comitati Regionali e Provinciali), cura altresì la preparazione degli atleti facenti parte del Club azzurro (Atleti A1 A1F o comunque convocati nelle rappresentative Nazionali) e della Boccia Paralimpica, nonché l'approntamento dei mezzi necessari alla loro partecipazione della Squadra Italiana all'attività internazionale;
- La FIB offre agli atleti di alto livello una concreta forma di supporto ed assistenza agli atleti A1 –A1F per le specialità di volo, raffa e petanque e agli atleti della Boccia Paralimpica.
- La Categoria A1 A1F è riservato/a a chi abbia conseguito i risultati previsti dalle attuali Disposizioni Tecniche;
- in relazione a ciò la FIB ha stabilito le regole di comportamento di seguito esposte, che l'Atleta, con la sottoscrizione del presente Accordo, si impegna ad osservare;
- si ritiene necessario regolare i rapporti connessi alla partecipazione dell'Atleta al Club Azzurro.

si stabilisce quanto segue:

- Con la sottoscrizione del presente Accordo, l'Atleta entra a far parte del Club Azzurro (A1 A1F) ed accetta incondizionatamente e senza riserva alcuna tutte le disposizioni contenute nell'Accordo stesso, con particolare riferimento al rispetto della normativa antidoping.
- L'Atleta è chiamato/a al rispetto delle regole etiche di condotta dettate dal Codice Etico del CIO, dell'IPC, del CONI e del CIP.. Egli/Ella è tenuto/a, pertanto, ad avere un comportamento consono all'onore ed al decoro dello Sport Italiano, in quanto si richiede, a chi è chiamato a far parte del Club Azzurro, una condotta che sia al di sopra ed al di là dei normali standard richiesti ad un atleta comune, nei seguenti ambiti:

1) Ammissione ed esclusione - Durata

L'Atleta, che dichiara di ben conoscere le regole di ammissione al Club Azzurro, riconosce che la FIB ha il diritto insindacabile di decidere in modo definitivo e vincolante la sua partecipazione allo stesso.

La FIB ha un potere insindacabile di sospendere, revocare e/o non rinnovare la partecipazione dell'Atleta al Club Azzurro qualora si sia reso responsabile di violazioni del presente Accordo, con particolare riferimento alla normativa antidoping, come previsto al successivo art. 4.

L'Atleta non può avanzare pretese e/o vantare diritti in merito alla propria ammissione e/o esclusione, né può sindacare l'ammissione di altri Atleti nel Club Azzurro.

2) Diritti dell'Atleta

L'Atleta che entra a far parte del Club Azzurro può avvalersi, per qualsiasi esigenza di carattere sanitario e/o terapeutico, per il tramite della sua Società, dello staff medico dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI.

L'Atleta può, in casi specifici ricevere dalla FIB benefici di diversa natura (amministrativa, medica, psicologica ecc.) e forme mirate di sostegno tecnico ed economico che saranno deliberate dal Consiglio Federale.

3) Doveri dell'Atleta

Il rispetto della Maglia Azzurra è un punto di orgoglio ed un preciso impegno dell'Atleta appartenente al Club Azzurro, al/alla quale è richiesto di rispondere puntualmente alle convocazioni; inoltre, l'Atleta deve rispettare puntualmente il programma di allenamento e di competizioni concordato con i Tecnici Nazionali di appartenenza e non può sottrarsi agli allenamenti, gare o competizioni se non per giustificato motivo.

L'atleta si impegna a praticare attività sportiva di alto livello, esclusivamente per la disciplina/specialità per la quale risulta inserito nel Club stesso.

L'Atleta appartenente al Club Azzurro, per la sua posizione di vertice nello sport italiano e mondiale, costituisce un esempio trainante per tutto il movimento sportivo e per la società civile stessa.

Ad esso/a è quindi richiesto di preservare e manifestare il valore intrinseco dello spirito dell'atleta bocciofilo, praticando e diffondendo l'etica sportiva, l'onestà ed il fair play, con il continuo e massimo rispetto delle regole, delle istruzioni e delle decisioni degli ufficiali di gara, dei compagni di squadra, degli avversari e degli spettatori; l'Atleta, nello spirito di fratellanza e solidarietà fra atleti e popoli, evita critiche immotivate pubbliche e plateali nei confronti di avversari, sponsor o organizzatori degli eventi a cui partecipa.

La FIB intende promuovere e affermare la propria immagine e i valori qui enunciati anche attraverso la partecipazione, durante l'anno, degli atleti del Club Azzurro ad eventi di particolare rilevanza istituzionale, culturale e sociale, ovvero a Conferenze Stampa, interventi televisivi e altre occasioni in cui sia ritenuta utile la loro presenza; l'Atleta assicura la propria disponibilità per tali eventi, secondo un calendario concordato e tenuto conto degli impegni agonistici e della loro preparazione.

4) Rispetto della normativa Antidoping

L'Atleta dichiara di essere a conoscenza e di condividere l'azione svolta dalla FIB, dal CONI e dal CIP e dalla WADA – World Anti Doping Agency, per la valorizzazione e la difesa dello sport quale strumento educativo e culturale, di protezione e cura della vita e dell'integrità fisica, sociale, dei suoi valori etici irrinunciabili di solidarietà e lealtà fra gli atleti, di rispetto per le regole, di imparzialità e regolarità delle competizioni.

L'Atleta dichiara di essere consapevole che il doping danneggia l'etica dello sport e tutti i suoi principi morali, annulla il valore del risultato sportivo e costituisce espressione di malafede, di abuso del proprio corpo e di debolezza morale, oltre a nuocere gravemente alla salute, pregiudicare lo sviluppo della personalità e arrecare grave danno alla credibilità e all'immagine del mondo dello sport e delle sue istituzioni.

Ciò rappresenta per la FIB principio irrinunciabile e gli atleti devono essere in prima linea nel combattere il doping, specie con l'esempio, evitando assolutamente di rendersi autori, complici o conniventi di illeciti di doping.

L'Atleta, pertanto, dichiara di essere a conoscenza e di garantire l'osservanza rigorosa delle leggi dello Stato e delle norme regolamentari sportive, nazionali ed internazionali, in particolare della normativa WADA sul doping, impegnandosi ad aggiornarsi anche al fine della personale prevenzione del fenomeno, a fornire collaborazione agli organi incaricati dei controlli e della ricerca, e di curare anche le finalità educative e sociali del risultato e dello spettacolo sportivo.

L'Atleta, pertanto, si impegna a perseguire il risultato sportivo e il successo personale nel rispetto dei principi Federali, ad osservare il principio di solidarietà, antepoendo il bene comune e la reputazione dello sport al successo personale, senza ricercare la vittoria a qualunque costo. Nella preparazione atletica e nello sviluppo della personalità di atleta, oltre al rifiuto assoluto di far uso di sostanze o metodi dopanti, l'Atleta si impegna ad astenersi comunque dall'uso di qualsiasi farmaco, anche se lecito, senza una giustificata esigenza, evitando di detenere farmaci a titolo personale non certificati o non prescritti dal medico federale; l'Atleta si impegna, inoltre, ad istruirsi ed aggiornarsi su sostanze e farmaci proibiti e a servirsi in ogni caso solo delle prescrizioni del medico federale, evitando l'uso di sostanze o integratori forniti da personale non medico.

L'Atleta dichiara che non farà uso di sostanze dopanti per l'intera durata del presente accordo.

5) Rapporti con il Responsabile Medico e Privacy

L'Atleta si impegna ad informare immediatamente il Responsabile Medico della Federazione di ogni infortunio occorso o malattia intervenuta durante la sua permanenza nel Club Azzurro.

L'Atleta autorizza preventivamente il Responsabile Medico della Società di appartenenza il suo medico qualora sia presente, a comunicare alla FIB le sue condizioni di salute, in particolar modo con riferimento alla possibilità che la sua performance ottimale possa essere pregiudicata per ragioni di salute.

L'Atleta può, in casi particolari – ma non in casi relativi alla possibile assunzione di farmaci proibiti – richiedere che sia mantenuta la riservatezza per proteggere la sua privacy.

In ogni caso l'Atleta dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") ed esprime il proprio libero ed informato consenso al trattamento dei propri dati personali ed al loro eventuale trasferimento all'estero, in relazione all'appartenenza al Club Azzurro.

6) Esclusività

L'Atleta è tenuto a partecipare alle iniziative programmate dal Settore Tecnico Nazionale nei limiti di cui al precedente art. 3.

7) Abbigliamento

In occasione di eventi organizzati dalla FIB, l'Atleta è tenuto ad indossare l'abbigliamento ufficiale fornito dalla Federazione.

8) Rapporti con la Stampa

Nei rapporti con la Stampa nazionale ed internazionale l'Atleta si impegna a tenere un comportamento dignitoso, ispirato ai principi contenuti nel Codice Etico.

L'Atleta potrà rilasciare interviste aventi come oggetto la FIB solo se preventivamente autorizzato dalla stessa.

Rimane fermo il diritto dell'Atleta a rilasciare interviste, del cui contenuto si assume personalmente e *in toto* la responsabilità.

9) Pubblicità e Marketing

L'Atleta è a conoscenza che la FIB ha sviluppato una attività di comunicazione e marketing in relazione al proprio marchio e l'Atleta, nella sua qualità di membro del Club Azzurro ha il dovere di prendervi parte.

In particolare, l'Atleta è consapevole che:

- a) non può abbinare il proprio nome e/o la propria immagine al logo FIB e/o alle manifestazioni nazionali o internazionali senza autorizzazione;
- b) la FIB può utilizzare il nome e/o l'immagine dell'Atleta abbinandolo al marchio FIB e/o alle attività internazionali;
- c) L'Atleta, inoltre, si obbliga a seguire le direttive della FIB relative alla pubblicità ed alle relazioni esterne in occasione delle apparizioni effettuate a beneficio degli eventuali Sponsor del Club Azzurro.

L'Atleta è tenuto ad informare la FIB dell'esistenza di eventuali Sponsor personali, ed altresì informare i propri Sponsor circa le limitazioni derivanti dal presente Accordo.

10) Violazioni dell'Accordo

Violazioni alle regole del Codice Etico e delle norme contenute nel presente Accordo, costituiscono grave inadempimento, che sarà valutato insindacabilmente dal consiglio Federale ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste, ivi compresa l'esclusione dal Club.

Sarà inoltre considerata grave violazione dell'Accordo l'accertamento, da parte dei competenti organi, dell'utilizzo di sostanze proibite o l'ammissione dell'Atleta di averle utilizzate.

Resta, in ogni caso, salva ed impregiudicata l'adozione di diversi e/o ulteriori provvedimenti disciplinari previsti dall'Ordinamento Sportivo Nazionale ed Internazionale.

Le sanzioni di esclusione, e/o sospensione per cause di disciplina, morali (anche perpetrate attraverso i social media) vengono comunicate dall'Ufficio della Segreteria Generale della FIB.

In ogni caso, l'Atleta risponderà personalmente e direttamente degli eventuali danni, patrimoniali e non, che dovessero derivare a terzi per effetto di violazioni delle norme.

11) Tribunale Arbitrale dello Sport

L'Atleta è consapevole che potrà ricorrere esclusivamente al Tribunale Arbitrale dello Sport per qualsiasi disputa dovesse sorgere con la FIB o la Società sportiva di appartenenza durante la vigenza del presente accordo.

12) Responsabilità

L'Atleta è personalmente e direttamente responsabile dei suoi comportamenti nei confronti di terzi, ivi compresi giornalisti, sponsor, Atleti.

Nessuna responsabilità potrà in tal senso attribuirsi alla FIB nella sua veste di organizzatore del Club Azzurro.

13) Utilizzo di materiale relativo agli Atleti

La FIB potrà utilizzare liberamente attività, risultati sportivi, nomi e/o immagini degli Atleti associandoli ai propri marchi e a quelli degli Sponsor della Nazionale Italiana, richiedendo la preventiva autorizzazione degli atleti solo se coinvolti singolarmente o in gruppi fino a 4 persone. Oltre tale numero la FIB potrà utilizzare tale materiale anche senza preventiva autorizzazione.

Il presente Accordo ha validità dalla data della firma e per tutta la stagione agonistica in corso.

In caso di disposizioni contrastanti, il presente contratto è prevalente rispetto ad accordi tra l'Atleta e la Società sportiva di appartenenza.

Il presente Accordo, che costituisce condizione essenziale per l'ammissione dell'Atleta al Club Azzurro, deve essere sottoscritto dall'Atleta stesso o, in caso di minori, da un esercente la potestà genitoriale e restituito firmato alla FIB.

....., lì

L'ATLETA

IL PRESIDENTE

Ai sensi e per gli effetti di legge ex artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato in ogni sua parte il presente Accordo, soffermando in particolare l'attenzione sulle clausole indicate sub: 1 (ammissione ed esclusione); 4 (Rispetto Normativa Antidoping); 5 (Rapporti con Responsabile Medico e Privacy); 6 (Esclusività); 9 (Pubblicità e Marketing); 10 (Violazioni dell'Accordo); 11 (Tribunale Arbitrale dello Sport), di cui confermo l'accettazione.

....., lì

L'ATLETA
